

- comparto dell'impiantistica: REGGIANE OMI per 7 mld.; OTO TRASM, per 19 mld.; METALLOTECNICA VENETA, per 3,4 mld.; TERMOMECCANICA ITALIANA, per 24,2 mld.;
- comparto alluminio: ALUMIX, ALURES, ALMAX ITALIA, SARDAL, aziende cedute con contratto preliminare del 13 novembre 1995 e definitivo del 29 marzo 1996, ad ALCOA ITALIA S.P.A., al prezzo di 281 milioni USD con piano industriale per mantenimento impianti per 5 anni e investimenti per 125 milioni USD;
- NUOVA COMSAL, azienda ceduta con contratto preliminare del 13 giugno 1996 e definitivo dell' 8 agosto 1996, al prezzo di 3,4 mld. con cessione di debiti e piano industriale per investimenti per 9, 3 mld. entro 5 anni, a Industrie Laminazione Alluminio - ICOFIN - Norca - Sugherificio Peppino Molinas & Figli - STI;
- gli stabilimenti di proprietà Alumix, Trafilera e Corderia (VE) e Nembro (BG) ceduti, rispettivamente, a Trafilerie e Corderie di Venezia (ora Aluvenice) - O.ME.CA. (quale garante) in data 9 ottobre 1996, al prezzo di 3,6 mld con valore magazzino semilavorati; e a SAIAG s.p.a. ed EFIBANCA in data 31 ottobre 1996 al prezzo di 19,6 mld.;
- i rami dell'azienda di Alutekna, ceduti con contratti in data 12 aprile e 4 maggio 1995 ad Alutekna Industrie s.p.a. e Laval, rispettivamente al prezzo di 2,7 mld. e 2,8 mld.;

- il ramo di azienda di proprietà di Breda Fucine Meridionali in l.c.a., ceduto a Finmeccanica con atto notarile del 3 luglio 1997 per il prezzo di 11 mld., con accollo debiti Isveimer;

Alcune liquidazioni coatte hanno ceduto i propri cespiti aziendali a terzi.

In particolare, hanno ceduto gli assets aziendali: Breda Progetti e Costruzioni, Efimpianti, Edina, Efimdata, Istituto Ricerche Breda, Breda Energia, Nuova Breda Fucine.

Complessivamente la liquidazione ha incassato sinora dalle vendite circa 376 miliardi di lire e 306 milioni di USD. Come è stato comunicato, deve ritenersi tuttora aperto il contenzioso sul prezzo delle azioni delle società della difesa cedute a Finmeccanica, sino a quando non sia pervenuta l'autorizzazione ministeriale. Quanto ai valori ormai definiti fra le parti, si rinvia al paragrafo 4.19. Dalla transazione con Finmeccanica la liquidazione nel complesso viene a ricavare 475 mld.

Tuttavia una mera elencazione dei valori di scambio ("prezzi") afferenti le diverse cessioni d'azienda effettuate da EFIM nel corso del suo processo liquidatorio risulterebbe di scarso, se non fallace, valore segnaletico ove si consideri che tali "prezzi" sono la risultante diretta e/o indiretta di una serie di elementi di giudizio economico che, tutti insieme hanno concorso alla formazione di una dato valore finale.

Anche in stretta applicazione di ben definiti termini contrattuali, rispetto al prezzo indicato nel contratto di vendita di aziende o di cespiti vanno apportati i correttivi incrementativi derivanti:

- dall'impegno dell'acquirente ad effettuare un dato ammontare di investimenti integrativi per assicurare un adeguato sviluppo dell'azienda ad esso ceduta;
- dalle valutazioni dei magazzini previ inventari e stime da effettuare dopo il trasferimento per atto notarile;
- dall'accollo di passività a medio lungo termine;
- dalle cancellazioni di penalità, ad esempio verso la CE (nel caso Alumix).

3.- Arbitrati Efim – Finmeccanica

3.1. Applicazione L. 598/94

3.1.1.- Con contratti, tutti conclusi il 12.2.1994, a rogito Notaio De Franchis (Repertorio n. 40935/8103, 40936/8104, 40937/8105, 40938/8106, 40939/8107, 40940/8108, 40941/8109, tutti registrati a Roma Atti Pubblici il 28 febbraio 1994, Serie 1/V, rispettivamente ai numeri 7960, 7954, 7956, 7955, 7957, 7958 e 7959) in forza dell'obbligo posto dal d.l. 516/1994 convertito in legge 598/1994 i Rapporti Iraq, Iran ecc. dovevano essere trasferiti da Oto Melara, Agusta, SMA, Breda Meccanica Bresciane, EM-Elicotteri Meridionali in capo ad una o più società di loro scelta, entro la data stabilita per il trasferimento delle loro azioni a Finmeccanica. Sempre in

adempimento a tale obbligo in data 22 dicembre 1994 Efim provvedeva a costituire la società Armamenti e Aerospazio S.p.A. con capitale sociale di lire 200 milioni. In data 29 dicembre 1994 il Ministro del Tesoro provvedeva con decreto ad individuare, su proposta del Commissario liquidatore dell'Efim, i Rapporti Iraq, Iran ecc. oggetto di conferimento in Armamenti e Aerospazio S.p.A.

3.1.2.- In data 30 dicembre 1994 l'Amministratore Unico della Armamenti e Aerospazio S.p.A., Dott. De Micheli, dava atto che il capitale sociale della società a seguito del conferimento dei rapporti Iraq, Iran ecc. individuati dal Ministro del Tesoro era aumentato da 200 milioni a lire 695.229.261.000..

3.1.3.- Con atto notificato ad Efim in l.c.a. il 15 maggio 1995 Finmeccanica, lamentando che Efim e le altre venditrici del Gruppo Efim non avrebbero correttamente adempiuto all'obbligo di trasferire a una o più società di loro scelta i Rapporti Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia *"estranilandoli dalle società cedute versando il corrispettivo dovuto"* ha iniziato l'arbitrato previsto dal contratto 30.12.1994 a rogito Notaio De Franchis (Rep. 43525).

3.1.4.- L'arbitrato presieduto dal Prof. Mirabelli si è concluso con il deposito del lodo in data 20 marzo 1997 che ha respinto le domande di inadempimento e di risarcimento del danno proposte da Finmeccanica in quanto non vi è inadempimento da parte Efim, dichiarando peraltro che, qualora non provveda il Tesoro, Efim deve assicurare a

Finmeccanica il conseguimento del controvalore dei rapporti e delle poste scorporati dalle società di cui ha acquistato le azioni.

Il lodo è stato impugnato da Efim innanzi alla Corte d'Appello di Roma ed il giudizio è tuttora pendente.

3.2.- Determinazione del valore delle azioni delle società della difesa.

3.2.1.- Con contratto a rogito notaio De Franchis 30.12.1994 Rep. 43525 Efim ed altre società del Gruppo Efim hanno venduto a Finmeccanica le azioni o quote delle sette "maggiori" società del settore difesa (Agusta S.p.a, Agusta Sistemi S.r.l., Agusta Omi S.r.l., Breda Meccanica Bresciana S.p.A., Oto Melara S.p.A., SMA-Segnalamento Marittimo S.p.A., Officine Galileo S.p.A.) nonché di varie altre società "minori" sempre del settore difesa.

3.2.2.- Poiché entro il termine contrattuale concordato i Mandatari delle parti non hanno raggiunto un accordo per la determinazione dei prezzi di trasferimento, su istanza presentata il 14.2.95 da Finmeccanica ed Efim, il Presidente del Tribunale di Roma ha nominato quale Arbitratore il Prof. Salvatore Sarcone "*perché provvedesse alla determinazione dei prezzi di trasferimento delle azioni e/o quote relativi ai contratti del 12 febbraio e del 30 dicembre 1994*".

3.2.3.- Con atto notificato a Finmeccanica il 13 luglio 1995 Efim in liquidazione coatta amministrativa ha specificato con appositi quesiti le controversie interpretative del contratto 30.12.1994, la cui soluzione era "pregiudiziale" alla determinazione dei prezzi demandata all'Arbitratore, ed ha pertanto iniziato un ulteriore arbitrato, sempre previsto dal contratto 30.12.1994.

3.2.4.- Il 27 gennaio 1997 il Collegio arbitrale presieduto dal Prof. Caianiello ha depositato lodo parziale che ha dichiarato che il prezzo di trasferimento delle azioni e/o quote trasferite a Finmeccanica con il contratto 30.12.1994 deve essere determinato utilizzando criteri misti patrimoniali -reddittuali e ha annullato la determinazione del prezzo effettuata dall'Arbitratore di lire 175 mld. contenuta nel rapporto definitivo del Prof. Sarcone del 14 febbraio 1996 per violazione del limite del mandato, nonché per erroneità ed iniquità manifeste.

3.2.5.- Finmeccanica ha impugnato innanzi alla Corte d'Appello di Roma il lodo parziale proponendo istanza di sospensione che è stata rigettata. La Corte d'Appello di Roma che con sentenza 31 marzo 1998 n. 1040 ha rigettato l'impugnazione. L'arbitrato è ora in fase istruttoria.

4.- Rapporti fra Efim – società in l.c.a. già Efim e Finmeccanica (Transazione)

4.1.- Da tempo è stato esposto quanto verificatosi nei rapporti fra Efim e Finmeccanica nelle precedenti relazioni ai Ministri competenti ed in non poche lettere al Signor Ministro vigilante (lettere 14 luglio 1995 Prot. CL 1124/95, 30 novembre 1995 Prot. AP 227/95, 1° luglio 1996 Prot. AP 18/96, 28 febbraio 1996 Prot. CL 415/96, 5 dicembre 1996 Prot. CL 2442/96) nonché agli organi di controllo tenuti costantemente al corrente e notiziati in modo particolare con la lettera 20 aprile 1996. Finmeccanica è debitrice di Efim a vario titolo nonché per l'acquisto delle azioni delle società della difesa già Efim Oto Melara, Breda Meccanica Bresciana, SMA, Officine Galileo, Agusta, Agusta Sistemi e Agusta OMI (le cui azioni erano state passate a Finmeccanica). Queste società sono debtrici di società in liquidazione coatta amministrativa e cioè Finanziaria Ernesto Breda, Nuova Safim, Safim Factor, Safim Leasing.

4.1.1.- A più riprese, il Commissario liquidatore Efim ha altresì chiarito con lettere indirizzate a Finmeccanica (26 luglio 1997 Prot. CL 1234/97; 5 settembre 1997 Prot. CL 1320/97; 8 settembre 1997 Prot. CL 1334/97; 25 novembre 1997 Prot. CL 1684/97) nonché al Ministero del Tesoro (17 ottobre 1997 Prot. CL 1538/97, 16 settembre 1997 Prot. CL 1375/97; 11 settembre 1997 Prot. CL 1357/97; 11 settembre 1997 Prot. CL 1342/97; 26 luglio 1997 Prot. CL 1237/97) che la legge impone una netta distinzione tra attività del Commissario liquidatore dell'Efim in l.c.a. relativa ad Efim, sottoposta ad autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza previo parere del Comitato di Sorveglianza, e posizioni in cui il Commissario liquidatore svolge

esso stesso funzioni di Autorità di Vigilanza sulle società in liquidazione coatta amministrativa in forza della legge speciale Efim.

Già in precedenza il Commissario liquidatore Efim aveva sottoposto al Ministero del Tesoro la questione del conflitto di interessi (risolvibile con la nomina di un curatore speciale o di un commissario ad acta) in relazione alla posizione del Commissario della l.c.a. Oto Breda Finanziaria e dello stesso Commissario liquidatore Efim rispetto alla proposta di concordato di Finanziaria Ernesto Breda che per legge avrebbe dovuto avere il parere dell'Autorità di Vigilanza che è il Commissario liquidatore Efim (per espressa previsione della legge speciale Efim) quando il Commissario era, ed è, contemporaneamente proprietario del 51% delle azioni Finanziaria Ernesto Breda, il maggior creditore ed in posizione di contenzioso per debiti intragruppo con Finanziaria Ernesto Breda (lettere 18 settembre 1996 Prot. CL 1975/96; 24 ottobre 1996 Prot. Cl 2231/96; 27 agosto 1997 Prot. CL 1302/97). Il Commissario doveva insistere nel far rilevare che non possono rientrare nella transazione Efim-Finmeccanica controversie di qualsiasi genere esistenti fra società in liquidazione coatta amministrativa e Finmeccanica che potranno dunque costituire oggetto di autonome transazioni, previa autorizzazione del Commissario liquidatore dell'Efim nella sua qualità di Autorità di Vigilanza, purché non sorgano conflitti di interesse.

Il Ministro del Tesoro con decreti del 12 maggio 1998 e del 17 luglio 1998 ha conferito al Prof. Umberto Morera le funzioni di Autorità di Vigilanza in relazione alle eventuali transazioni tra Nuova Safim e

Finmeccanica nonché tra Sistemi e Spazio e Finmeccanica e Oto Breda Finanziaria e Finmeccanica.

4.2.- Il 13 gennaio 1994 venne emanato il D.L. n. 22 poi reiterato e convertito in legge 27 dicembre 1994 n. 738 con cui venivano posti a disposizione del Commissario liquidatore dell'Efim 4.068 mld. per provvedere alla ricapitalizzazione delle aziende della difesa Oto Melara, Breda Meccanica Bresciana, SMA, Officine Galileo, Agusta, Agusta Sistemi e Agusta OMI che avrebbero dovuto essere cedute a Finmeccanica per deliberazione del Consiglio dei Ministri che per legge (art. 4 l. 33/1993) determinava la sorte delle imprese della difesa del Gruppo Efim. Il Governo mise a disposizione 3.000 mld.. Ad essi vennero aggiunti 1.060 mld. che venivano prelevati dal fondo costituito dalla L. 33/1993 per i creditori delle società fornite di garanzia sussidiaria dello Stato, fra le quali c'erano talune società militari, ma non tutte. La ricapitalizzazione doveva consentire di pagare i creditori delle società della difesa, fra cui le società già Efim che per rapporti intragruppo erano risultate creditrici al momento della liquidazione Finanziaria Ernesto Breda, Aviofer, Nuova Safim, Safim Factor, Safim Leasing. Il Commissario liquidatore effettuò la ricapitalizzazione, pagò acconti ai creditori e trasferì le azioni a Finmeccanica.

4.3.- Le società le cui azioni erano state cedute a Finmeccanica non hanno pagato affermando che non dovevano pagare perché, secondo loro, Finmeccanica è creditrice di Efim per i conferimenti effettuati a valore di libro in Armamenti e Aerospazio. Esse pertanto dichiaravano

di compensare i loro debiti con i crediti che Finmeccanica vanta verso Efim. Il che non è vero, né formalmente né sostanzialmente perché tali crediti non esistono. Ad ogni modo resta il fatto che, per il nostro diritto, si tratta di soggetti del tutto diversi. Nessuna compensazione può essere fatta se non tra gli stessi soggetti, per crediti certi, liquidi ed esigibili, come dice con estrema chiarezza l'art. 1243 del codice civile. La liquidazione coatta amministrativa dell'Efim è del tutto diversa dalle liquidazioni coatte amministrative delle società, che sono autonome e debbono pagare in percentuale i loro creditori mentre dei debiti assunti da Efim risponde al 100% il Tesoro.

Vi sono stati due arbitrati dei quali uno ancora in corso, e ciò dimostra che il preteso credito di Finmeccanica non è né certo né liquido né esigibile.

Va, comunque, precisato che comunque vengano effettuati i conteggi anche seguendo le impostazioni di Finmeccanica, il gruppo risulta sempre debitore del gruppo Efim. Comunque, non si può parlare di gruppi. Le singole liquidazioni coatte sono autonome. Debbono provvedere autonomamente al recupero dei propri crediti ed alle liquidazioni dei creditori che ad oggi sono paralizzate dal comportamento di Finmeccanica.

Se anche fosse vero che Finmeccanica è creditrice di Efim, (il che è da escludere) resta il fatto che Efim non può pagare per legge, perché ha avuto disponibilità solo per pagare i creditori delle società possedute al 100%, non per pagare Finmeccanica. Se Efim davvero fosse

debitore e non pagasse i suoi debiti, non c'è problema per il creditore perché per legge risponde il Tesoro.

4.4.- Le società possedute da Finmeccanica non hanno nessuna giustificazione per non pagare.

Il Tribunale di Milano con sentenza 27 gennaio 1997 ha respinto le tesi di Breda Meccanica Bresciana che doveva pagare Finanziaria Ernesto Breda in l.c.a. e non pagava eccependo compensazioni. Nello stesso senso, si sono poi pronunciati il Tribunale di Roma con sentenza 20 giugno 1997 n. 12084 e quello di Firenze con sentenza 5 marzo 1998 n. 525 e 27 settembre 1997 n. 2977.

Non è necessario insistere sul fatto che alle società è stato versato denaro pubblico con un preciso scopo, che taluni provvedimenti giudiziali sono immediatamente eseguibili e che, addirittura sono stati effettuati pignoramenti, senza esito da parte di Efim e di società già Efim. Il Commissario Liquidatore ha assunto la gravosa responsabilità di non proseguire con altri più drastici atti il cui esito sarebbe stato prevedibile (con dure implicazioni), nella speranza che si arrivi al pagamento. Delle trattative svolte con Finmeccanica è stata già data notizia.

Con lettera 5 ottobre 1998 Prot. Cl 851/98 il Commissario Liquidatore, preso atto della mancata approvazione del Consiglio dei Ministri e del mancata autorizzazione del Ministro del Tesoro, ha dovuto comunque invitare i Commissari Liquidatori delle società creditrici di Finmeccanica a valutare nella loro piena autonomia

l'opportunità di riprendere le azioni esecutive contro Finmeccanica a suo tempo interrotte per le trattative in corso.

4.5.- La chiusura del contenzioso con Finmeccanica, di per sé sempre utile, è considerato fatto che il Commissario liquidatore stima positivamente per l'interesse pubblico.

Peraltro, poiché la vendita delle azioni delle società della difesa è stata effettuata per deliberazione del Consiglio dei Ministri in attuazione di una specifica norma di legge e poiché il provento della vendita è di esclusiva competenza dell'Erario non avendo l'EFIM a questo momento altra funzione se non quella di versare il ricavato al Ministero del Tesoro, il Commissario liquidatore e le altre parti hanno convenuto sull'opportunità che la transazione proposta venga sottoposta al Consiglio dei Ministri per l'approvazione.

4.6.- Dopo un consistente scambio epistolare che ha avuto inizio il 24 luglio 1997 e dopo molteplici incontri tra le parti, anche alla presenza del Direttore Generale del Tesoro, la liquidazione EFIM e Finmeccanica sono giunti alla determinazione di firmare un Documento d'Intenti in data 22 dicembre 1997 per la sistemazione dei reciproci rapporti.

4.7.- A tale Documento, peraltro, non veniva dato seguito nei termini, anche temporali, in essa concordati. Conseguentemente, EFIM e Finmeccanica ritenevano opportuno concordare un nuovo testo di accordo preliminare, e conseguentemente, il 21 maggio 1998 sottoscrivevano la Convenzione Preliminare sostitutiva del

Documento d'Intenti del 22 dicembre 1997 avente il testo riportato nella lettera Prot. CL 526/98 del 21 maggio 1998 del Commissario Liquidatore indirizzata al Comitato di Sorveglianza.

4.8.- A detta Convenzione Preliminare, dopo ulteriori colloqui tra le parti, è seguito il testo integrale e definitivo dell'accordo che è stato inviato al Comitato di Sorveglianza il 17 giugno 1998 con nota Prot. 559/98 per il parere di competenza.

Detto accordo si compone di una proposta, pervenuta a EFIM in l.c.a. (nonché alle altre società in tale proposta menzionate, e cioè Finanziaria Ernesto Breda, Otobreda Finanziaria, Sistemi e Spazio e Aviofer) da Finmeccanica il 16 giugno 1998, e di una accettazione che ciascun destinatario, tra cui l'EFIM in l.c.a., ha comunicato in pari data a Finmeccanica.

Lo scambio di proposta e accettazione determina la conclusione dell'accordo, ma non lo rende efficace, dal momento che l'efficacia è esplicitamente subordinata, secondo quanto previsto dalla legge fallimentare, e dalla clausola n. 13 dell'accordo, al previo parere dei Comitati di Sorveglianza delle società o enti in liquidazione coatta amministrativa che lo hanno firmato, alle autorizzazioni delle rispettive Autorità di Vigilanza, all'approvazione del Consiglio dei Ministri.

4.9.- L'accordo riproduce sostanzialmente le intese già consegnate nella Convenzione Preliminare del 21 maggio 1998. In più, l'accordo doverosamente illustra e chiarisce, nelle premesse, i presupposti dello stesso e la sequenza degli atti e dei comportamenti attraverso i quali si

4.10.- Le sole questioni in cui l'accordo e la Convenzione preliminare del 21-22 maggio 1998 si differenziano sensibilmente dall'impostazione del precedente Documento d'Intenti del 21 dicembre 1997 sono due: la questione c.d. *"questione riproporzionamento"* e quella c.d. *"questione indennizzi"*.

4.11.- Per quanto concerne la questione riproporzionamento, il Documento d'Intenti prevedeva che vi dovesse essere un *"positivo esito delle verifiche di legge relative al riproporzionamento del personale nella misura di lire 145,5 miliardi come sopra indicato"*.

Vi era, in altre parole, un impegno a pagare di EFIM nella misura di lire 145,5 miliardi. Esso derivava dal disposto dell'art. 11, 3^a comma, lettera b) del D.L. 643/1994, convertito in L. 738/1994, in base al quale, dei 5.000 miliardi messi a disposizione del Commissario liquidatore dell'EFIM dal comma 1 del citato art. 11, 145,5 miliardi erano destinati *"per interventi a favore dei dipendenti delle società operanti nel settore di cui all'articolo 4, comma 2, del D.L. 19 dicembre 1992 n. 487, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1993 n. 33"*. Dal canto suo, il progetto di risanamento finanziario e di razionalizzazione industriale delle società della difesa, approvato con D.M. 948473 del 4 agosto 1993, al punto 10 aveva già previsto che i presupposti del raggiungimento degli obiettivi in esso indicati erano *"oltre quelli di cui al paragrafo 8, che venga erogato un contributo di lire 145,5 miliardi per il costo del proporzionamento degli organici, contributo che dovrà fare carico alla liquidazione"*

dell'EFIM previo provvedimento legislativo che autorizzi l'impiego di tale somma".

Non c'è dubbio, pertanto, che gravasse su EFIM l'obbligazione in parola. Essa comportava peraltro la necessità che fossero documentati i costi per gli *"interventi a favore del personale"* (per usare la dizione della L. 738/94) o per il *"costo del proporzionamento degli organici"* (per usare quella del progetto approvato con D.M. 948473). Al riguardo (come già comunicato al Comitato di Sorveglianza Efim con lettera prot. CL 526/98 del 21 maggio 1998), Finmeccanica aveva inizialmente richiesto, con lettera del 24 luglio 1997, che trasmetteva una bozza di accordo di transazione, il pagamento da parte di EFIM di un importo di oltre lire 175 miliardi quali interventi in favore del personale a norma della legge 738/1994.

A tale richiesta il Commissario liquidatore, con lettera prot. CL 1320/97 del 5 settembre 1997, aveva risposto sostenendo *"che il pagamento di lire 175 miliardi di cui all'art. 2 della bozza per fondi riproporzionamento del personale è soggetto a controllo della effettiva erogazione. Comunque essa nasce ex lege e a mio parere non può superare il plafond previsto dalla legge in modo tassativo in lire 145,5 miliardi, soglia inderogabile: su questo punto rinvio alla corrispondenza precedente, a far data dalla lettera con cui veniva respinta una domanda non documentata e non ammissibile, anche perché si riferiva a pretese di Finmeccanica di rimborso di spese non pertinenti alla causale prevista dalla legge. Comunque, poiché si tratta di somme che debbono essere versate dal Tesoro la decisione compete al Tesoro"*.

In base a questo convincimento, con lettera prot. CL 142/98 del 7

febbraio 1998, il Commissario liquidatore dell'EFIM dava incarico a società specializzata (Deloitte & Touche S.p.A.) di procedere alla verifica della documentazione fornita da Finmeccanica; e con lettere prot. CL 139/98 del 6 febbraio 1998 e prot. CL 372/98 del 3 aprile 1998 chiedeva e poi sollecitava al Ministero del Tesoro indicazioni e criteri interpretativi volti all'accertamento di quanto esattamente dovuto a Finmeccanica.

Deloitte concludeva la propria attività con relazione del 21 maggio 1998. Tale relazione accertava che dei 175 miliardi richiesti da Finmeccanica, poi ridotti a 163 miliardi, come riportato nella lettera della stessa Deloitte del 27 aprile 1998, circa 60 miliardi risultavano indiscutibilmente dovuti; ed altri 7 miliardi circa si potevano anch'essi considerare dovuti, in considerazione del fatto che i circa 22 miliardi per oneri di prepensionamento richiesti da Finmeccanica erano stati vagliati per circa 12 miliardi e sono stati ammessi per oltre 9 miliardi: con la conseguenza (che Deloitte asserisce pressoché certa) che a tali 9 miliardi ne andavano aggiunti circa altri 7 se veniva mantenuta la medesima proporzione per i 10 miliardi di oneri di prepensionamento tuttora da verificare e non verificabili, in assenza di calcoli definitivi da parte dell'INPS.

Per quanto concerne i residui 89 miliardi circa, relativi al costo delle retribuzioni, Finmeccanica presentava al Commissario liquidatore dell'EFIM, in data 4 maggio 1998, una nota corredata da documentazione e da parere legale pro-veritate sulla riconducibilità degli stessi al titolo (L. 738/94) che ne prevede la corresponsione a Finmeccanica. La relazione finale di Deloitte osservava al riguardo che la relativa voce *"è stata esclusa dalle nostre verifiche in quanto si*